



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina n. 1

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento FISI/2024/0003

composto da:

Avv. Rodolfo SENES - Presidente

Avv. Enrico MEDICI - Giudice

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Giudice

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento FISI/2024/0003 nei confronti del tesserato **LORENZINI Gianluca, nato a Belluno (BL) il 28/05/1989, Cod. Tess. FISI N. 33893**, per la violazione indicata nell'atto di incolpazione e deferimento a giudizio al punto 1): " *violazione dell'articolo 6, comma 4 dello Statuto federale FISI, articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l'attenuante di cui all'articolo 60, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISI, per aver restituito i soldi prima ancora che gli venisse notificato l'avviso di conclusioni indagini*".

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Procuratore Federale deferiva LORENZINI Gianluca in relazione alla condotta sopra descritta ed il Presidente del Tribunale, nei termini regolamentari, fissava per il giorno 13 novembre 2024 l'udienza di discussione.

Il tesserato LORENZINI Gianluca il 11 ottobre 2024 presentava, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S.- F.I.S.I., al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione, indicandola in quella prevista dall'art. 55, comma 1 lett. a) R.G.S.- F.I.S.I., dell'ammonizione con diffida.

Con atto del 14 ottobre 2024 il Procuratore Federale esprimeva parere favorevole all'applicazione della sanzione richiesta.

MOTIVI

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dall'incolpato ed il parere favorevole del Procuratore Federale;



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

segue pagina n. 2

- accertato che non ricorrono le condizioni ostative di cui al c. 3° dell'art. 31 R.G.S. - FISI;
- accertato che la proposta di applicazione della sanzione è stata formulata in termini;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata.

Visto l'art. 31 c. 2° R.G.S. - F.I.S.I.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, dichiara l'efficacia degli accordi e conseguentemente applica a LORENZINI Gianluca la sanzione prevista dall'art.55 comma 1 lett. a) R.G.S.- F.I.S.I. dell'ammonizione con diffida.

Si comunichi la decisione al tesserato LORENZINI Gianluca, al Procuratore Federale e agli Organi Federali competenti.

Milano, lì 14 ottobre 2024



Avv. Rodolfo SENES